

author: Gallotti, Nicolò <sec. 18.>
title: Nota a pro' de' creditori del patrimonio dell'illustre prencipe di Avetrana. Contro all'illustre signor marchese d'Oyra. Da dicidersi a due Ruote. Commessario il degnissimo consigliere signor d. Gio. Antonio Salfedo ...
shelfmark: ALL. GIUR. 40 0002 /3
library: biblioteca s. teresa dei maschi-de gemmis - bari - it-ba0136
identifier: BA1E014122

Le riproduzioni digitali accessibili dalla Biblioteca digitale italiana di www.internetculturale.it sono per la maggior parte di dominio pubblico, e provengono dalle attività di digitalizzazione realizzate dalle biblioteche che possiedono gli originali e la proprietà delle riproduzioni digitali, e sono istituzioni partner del portale.

La riutilizzazione non commerciale è libera e gratuita nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini della riutilizzazione commerciale e/o per ottenere un documento ad alta definizione contattare il detentore dei diritti del bene digitale utilizzando nel Download del documento, il contatto di posta elettronica.

Gli utilizzatori finali dei beni digitali, sia che riproducano parzialmente o completamente le immagini, dovranno sempre e comunque citare la fonte www.internetculturale.it

.....

The digital reproductions accessible from the Italian Digital Library www.internetculturale.it are mostly of public domain, and come from the digitization activities carried out by the libraries that own the originals and are ownership of digital reproductions, and are Institutions partner of the portal.

The non-commercial re-use is free in accordance with the local regulations.

To allow commercial reuse and/or to obtain a high-definition document please, contact the copyright holder of the digital object using the contact e-mail you can find in the Download of the document.

The terms of use of the Internet Culturale material states that the final users that reproduce images or part of them must mention the source www.internetculturale.it

www.internetculturale.it

ALLEG. GIURID. 40/2

J. M. J.

ALL GIUR

40/000/3

Al 19



Vendo nel S. C. domandato il degnissimo Curatore del Patrimonio dell' Illustre Principe d'Avetrana d'essergli lecito di ricomperare dall' Illustre Marchese d'Oyra la sudetta Terra in vigore del patto apposto nel Decreto del S. C. nell' anno 1646, quando rimase la medesima nell' estinzione della Candela a beneficio di Antonio di Andrea, da cui mediante la persona di Lorenzo Giuliano passò a D. Girolamo di Martino Vescovo di Ugento, dagli di cui Eredi nel 1659, fu comperata per mezzo di Costantino Primicerio dal Sig. Marchese d'Oyra, giusta l'istanza fatta nel 1708. dal sudetto degnissimo Curatore,

sopra della quale si ritrova di già compilato il termine, ed essendo così chiara, ed evidente la giustizia, che assiste all'avvisato Patrimonio intorno alla menzionata ricompera contro al Signor Marchese d'Oyra, speriamo noi, che del riferito Patrimonio le veci sostegniamo d'averli dal S.C. a riferire alla di lui giusta domanda, per essere la medesima al dritto, ed alla ragione cōforme, ed a quello, che altre volte in somiglievoli casi ha il S.C. giudicato; E dovendo noi, esporre le ragioni del mentovato Patrimonio, non istimiamo cō lunga scrittura di vantaggio annojare i Signori, che avranno questa Cauza da decidere, perche supponiamo, che queste siano state apertamente da medesimi conosciute dal ragionamento fatto in Ruota: onde riputiamo convenevole di esporre solamente in iscritto quelle cose, che a voce in trattandosi la Cauza a prò de' Creditori del Patrimonio in quella si son dette, acciò i Signori del S. C. ci facciano quella maggiore riflessione, che stimeranno convenirsi, affinche a quelle guardando, & all'altre, che supplirà il loro alto intendimento, che da noi così per la brevità del tempo, come per la nostra debolezza li son mancate, abbiano a determinare di far' ritornare a beneficio di tanti Creditori del Patrimonio, che da tanti, e tanti anni picciolo, anzi niun pagamento a conto de' loro crediti han ricevuto, la detta Terra d'Avetrana, la quale da così lungo tempo stà con tanto vantaggio in mano del Signor Marchese, avendola egli cōperata per prezzo trè volte, e forsì quattro minore del giusto valore della medesima tanto maggiormente ci confermiamo nel nostro credere, poiche stimiamo, che il Sig. Marchese, il qual vanta sommo giudizio, e sopraffina prudenza, abbia a conoscere l'ingiustizia delle sue pretenzioni, ed accertarsene col consiglio de' suoi dottissimi Avvocati, affinche abbia a tal determinazione d'acquetarsi, e concedere pur' una volta la tanto sospirata quiete a' Creditori, acciò i medesimi possano in tutto, o in parte almeno essere sodisfatti de' loro crediti dal prezzo, che oltre de' duc. 34. m., che pagheranno al Signor Marchese, ritrarranno dalla vendita della riferita Terra, potendo ben' egli rimaner contento dallo avere in essa non solo guadagnati duc. 10. m., ma eziandio dallo avere goduto per lo spazio di 60. e più anni i frutti della sudetta Terra quattro volte maggiori di quegli, ch'averrebbe potuto il medesimo ricavare dal prezzo pagato, se in altra cosa impiegato lo avesse. Nè dubitiamo punto rimanere dalla nostra oppenione ingannati, in riguardando, che presiedendo nel S.C. lo Spett. Sig. Regg. D. Gaetano Argento Presidente del medesimo, Signore giusto, ed adorno di ogni più profonda dottrina, da cui continuamente vien posto il dovuto cōpenso a' torti, che i poveri Cittadini Napoletani ricevono da coloro, che più possono, e restituita ad ogn'uno la bella pace, e quiete, e presiedendo altresì gli altri Signori del S.C., che sono Uomini dottissimi, e di sapere a dovizia forniti, abbiano i medesimi da compartire a' Creditori quella giustizia, ch'è uniforme alla ragione, ed alle determinazioni in somiglianti casi da essi altre volte fatte.

In trattandosi la Cauza cosa non abbiamo intesa dal dottissimo Avversario, che non fusse stata intrapresa dagli altri Avvocati, che prima del medesimo in questa intervenivano; Anzi abbiamo conosciuto, ch'egli non stimando valevole il motivo dell'estinzione del patto di ricomperare, e della di lui preferizione per lo scorrimento di sessanta anni, che si opponea dal Sig. Marchese d'Oyra, abbia la di lui difesa ristretta in dicendo, che dovendosi da' Creditori esercitare il patto di ricomperare apposto dal S. C. nella vendita della Terra di Avetrana, debba quello farsi non già per gli duc. 34. m. per gli

A

gli



gli quali fu venduta la detta Terra nell'anno 1646. ad Antonio di Andrea, da cui mediante la persona di Lorenzo Giuliano si trasferì a beneficio del Vescovo Vgento D. Girolamo de Martino, ma debba farsi per lo prezzo, che presentemente vale detta Terra, il di cui augumento dirivante dal tempo si sia acquistato dal Sig. Marchese di lei Possessore: Oltracciò soggiugnendo, che avendola egli comperata per mezzo di Costantino Primicerio dagli eredi del detto Vescovo d'Vgento nell'anno 1659. gli si appartenga la ritenzione così per gli crediti, che rappresenta sopra detta Terra, i quali avanzano di gran lunga il valore della medesima, come eziandio per le migliorazioni da lui in quella fatte; E finalmente esser egli preferito all'avvifato patto, per ritrovarsi possessore di detta Terra, e per essere la medesima sottoposta alla sua Foresta.

Per la qual cosa convenendo a noi di porre in iscritto, come sopra dicemmo, le cose, che contro alle mentovate opposizioni a voce si son dette a prò del Patrimonio, ed alcune altre, che ha potuto considerare il nostro corto 'ntendimento, affinché si conosca chiaramente, che quelle vevoli non siano a potere a creditori impedire l'esercizio del patto, e che alla nostra causa adattar non si possano, distingueremo questa scrittura in tre capitoli. Nel

Primo di quali faremo apertamente conoscere, che possa da' Creditori esercitarsi il patto di ricomperare, non ostante il passaggio di 60. anni, per cui non s'intenda il medesimo prescritto, e che finalmente ben possa eziandio esercitarsi contro al Signor Marchese terzo possessore della Terra sudetta.

E nel secondo dimostreremo, che debba il magnifico Curatore essere ammesso all'esercizio del patto di ricomperare la Terra di Avetrana per lo prezzo di duc. 34. m., per gli quali nell'anno 1646. rimase la medesima ad Antonio di Andrea nell'estinzione della candela col patto *de retrovendendo quodcumque*, giusta il decreto del S.C., a beneficio del quale debbano anche cedere i miglioramenti cagionati dal tempo.

E nel terzo finalmente dimostreremo, che non competa al Signor Marchese ritenzione alcuna, nè per gli crediti, che sopra detta Terra pensa rappresentare, i quali o non sono veri, o non sono discussi, e liquidi, affinché possa egli valersene, ne anche per le migliorazioni, ch'egli suppone avere fatte nella riferita Terra, delle quali non ne abbiamo veduta alcuna pruova negli atti, e per ultimo aggiungeremo non potersi al Signor Marchese concedere la prelazione, nè come possessore di detta Terra, nè per essere la medesima alla sua Foresta sottoposta, essendo presentemente dalla nostra Causa alieni i termini di prelazione.

C A P. I.

In cui si dimostra, che possa da' Creditori esercitarsi il patto di ricomperare, non ostante il passaggio di 60. anni, per cui non s'intenda il medesimo prescritto, e che finalmente ben possa eziandio esercitarsi contro al Signor Marchese terzo possessore della Terra sudetta.

Per chiarezza delle cose, che intorno a questo Capitolo siamo per dire, egli è da sapersi prima d'ogni altra cosa per fatto, come nell'anno 1641. D. Girolamo di Martino Vescovo d'Vgento, avendo nel S.C. domandata la consecuzione di un credito, ascendente a più migliaja di ducati, così di capitale, come di terze decorse, che egli conseguì dovea come erede di Agnello di Martino dal Principe d'Avetrana, ed avendone ottenuto a suo prò più decreti per lo pagamento di quelli, alla fine per ottenerne la dovuta soddisfazione procurò, che li fossero assegnati i frutti della Terra dell'Avetrana, siccome nel detto tempo con publico stromento gli furono ceduti dal Procuratore del Principe, riservandosi solamente quegli, che dall'Vniversità per causa d'istrumentata i pagarli doveano a' Creditori, con espresso patto, che i medesimi frutti annovi ceder doveessero primieramente in soddisfazione dell'annoalità corrente, ed il di più a conto delle terze passate *fol. 808. vol. 4.*; il qual contratto fu dal Principe con altro stromento ratificato *fol. 615. vol. 1.* onde ritrovandosi il detto D. Girolamo nel possesso di efiggere i frutti della sudetta Terra, pensò di averne per lo suo Credito l'utile dominio, e per tal ragione ne fece nel 1643. a sua istanza ordinare l'apprezzo *fol. 543. d. vol. pr.*, siccome fu quello fatto nel 1644. dal Tavolaro Onofrio Tanca per ducati 29. m.

29.m., e venti, portandosi le rendite di detta Terra dedotte le spese, ed Adoga in anni duc. 1160. à fol. 51. ad 62. vol. 2., nel qual tempo fece eziandio produrre offerta dal Dottor Luca Buonomo per duc. 24. m. cento ottantaquattro con potestà di concordarsi con detto D. Girolamo fol. 67, e 68. lit. A. vol. 2.

Ma perche fin' dal mese di Aprile del 1643. si era dato Curatore al Patrimonio del Principe di Avetrana fol. 631. pr. vol., ed erano nel detto tempo molti altri Creditori comparuti, i medesimi si gravarono del detto apprezzo, perche il valore della Terra ascendea a duc. sessantamila, come dagli affitti chiaramente si conosceva, e ne domandarono la revisione a spese del Patrimonio fol. 304.; questa revisione però non potè seguire, poiche dovea prima ordinarsi l'affitto della medesima, per trarre da quello l'apprezzo così richiedendo l'utile de' Creditori, e l'ordine del S.C. fol. 369. 2. vol.

Impercioche essendo stata detta Terra comperata nel 1587. per duc. 50. m. dal Marchese di Salice fol. 627. 3. vol. ed affittata dal Principe nel 1636. insieme colla Terra di Mesagna per annovi ducati 10400. fol. 187. pr. vol. e dedotto l'affitto della sudetta Terra di Mesagna per annovi duc. 5000, siccome si scorge negli affitti in appresso separatamente fatti fol. 28. 2. vol., rimaneva l'affitto della Terra di Avetrana in annovi ducati 5400. stante la quale rendita l'apprezzo fatto era di gran lunga minore del giusto valore, perlocche, quante volte l'affitto seguito non fusse, e stando la detta Terra in mano di D. Girolamo, niun utile per lo nuovo apprezzo ricever si poteva da' Creditori, ed in effetto per questa ragione con varie dilazioni fu quello impedito dal detto D. Girolamo fol. 355. à r. vol. 2., e solamente questi, a cui fortemente importava la compera di detta Terra, fece produrre altra offerta *pro persona nominanda* per duc. 34. m. col patto *de retrovendendo* frà tre anni con potestà di concordarsi con esso D. Girolamo fol. 402. vol. 2.

Ed avvegna che si fusse dal Dottor Scipione di Fiore prodotta altra offerta de' duc. 400. m. con potestà di concordarsi colla Principeffa di Avetrana Creditrice del Patrimonio fol. 507., ed a questa offerta avessero molti Creditori prestato il loro consentimento fol. 508, ad ogni modo fu dal S.C. a dì 22. Dicembre del 1645. ordinato, che si accendesse la candela sopra l'offerta fatta da Antonio di Andrea, ma che la vendita si fusse fatta col patto *de retrovendendo quancumque* fol. 500. à r. il quale decreto fu anche confermato a dì 18. Aprile del 1646. fol. 512. vol. 2. in grado di reclamazione, ordinandosi, che con effetto si accendesse la candela sopra la detta offerta, ma non si liberasse la Terra, se prima non fusse discusso il Credito di D. Girolamo, ed in fatti accesa la candela a dì 14. Giugno, rimase la Terra al detto Antonio. per la medesima somma duc. 34. m. col patto *de retrovendendo quancumque*, giusta il decreto del S.C. fol. 589. a ter.

Ma perche il detto D. Girolamo ben conosceva le opposizioni, che sarebboni fatte dagli altri Creditori contro al suo Credito, per le quali veniva impedita l'esecuzione della vendita, stimò egli di fare offerire dal sudetto di Andrea la pleggiaria *de restituendo* nel caso, che'l credito non fusse in tutto, o in parte capiente fol. 581., e fatta detta offerta, fu con altro decreto a 26. Giugno del detto anno 1646. ordinato fol. 582. colle seguenti parole: *Procedatur ad discussionem crediti heredum Anelli de Martino pro executione decreti S.C. lati sub die 18. Aprilis presentis anni, & interim consignatur Tenuta Terra Avetrana Antonio de Andrea cum conditionibus, & clausulis in oblatione, & decreto S.C. contentis, & prestita prius cautione de restituendo Terram, & fructus pro ann. duc. mille centum sexaginta in appretio declaratis ad omnem ordinem S.C. siue cause Commissarii, sed cujuslibet alterius Judicis competentis.*

Il qual decreto fu anche confermato in grado di restituzione *in integrum* prodotta dal Monte de' Poveri Creditore del detto Patrimonio, col motivo, che la vendita dovea farsi *pecunia presenti* fol. 596 e 567; fu confermato parimente non ostanti le opposizioni fatte avverso il detto Credito del detto D. Girolamo dalla Duchessa di Barrea Creditrice anteriore con altro decreto de' 12. Luglio 1646, con cui fu liberata la Terra a Lorenzo Giuliano, che fu nominato per la sudetta compera da Antonio di Andrea, e che pendente l'impetrazione dell'Assenzo se gli fusse consegnata la Tenuta della Terra *adimpletis conditionibus contentis in oblatione, & decreto S.C. fol. 605. vol. 2.*

Dopo le sudette cose, e fatti dal sudetto Lorenzo gli adempimenti di pleggiaria, e i dovuti obblighi fol. 685. vol. 2., con publico istrumento a 17. Luglio 1646. dichiarò questi di aver avuto nella compera il semplice, e nudo nome, per avere la medesima fatta a beneficio, e a contemplazione di D. Girolamo fol. 222, e 223. *Proc. Creditorum Vincen-*

iii, & Iosephi Romano, ed in questa guisa il riferito D. Girolamo acquistò la Terra di Avetrana per lo prezzo di duc. 34. m., e per un credito, o non vero, o non capiente, e non ancor discusso, acquistò egli, come abbiám detto, la Terra per la somma forse due volte minore del valore della medesima, imperocchè fu questa nel 1587. comperata dal Marchese di Salice per duc. 50. m.

Per la morte in appresso seguita del detto D. Girolamo pervenne la detta Terra a' suoi Eredi, i quali per loro private quistioni, o sia per altra cagione nel 1659. la venderono insieme col detto credito a Costantino Primicerio per duc. 24. m. fol. 222. *proc. Creditorum Vincentii, & Iosephi Romano*, dal qual Costantino passò detta Terra al Signor Marchese d'Oyra, avendo egli dichiarato di avere fatta detta compera per lo medesimo fol. 224. *cod. proc.* siccome ad istanza del detto Signor Marchese nel 1666. sopra detta vendita fu l'assenso spedito, e registrato ne' Quinternioni della Reg. Cam. Quanto danno recato avesse a' Creditori del Patrimonio della sudetta Terra d'Avetrana la riferita vendita seguita in persona di Antonio d'Andrea nell'anno 1646. a riguardo del prezzo de' duc. 34. m. assai minore del giusto valore della medesima, ben lo conobbe in appresso il magn. Curatore, che facendo le parti del Patrimonio nell'anno 1708. con particolare istanza fatta nel S.R.C. sopra di cui si ritrova già copilato il termine; offerendo li d. duc. 34. m. da pagarsi al d. Sig. Marchese, con tutto che il credito degli Eredi di Martino dallo stesso rappresentato non fusse ancora discusso fol. 331. 6. *vol.*, domandò essergli lecito esercitare il patto di ricomperare nel poc'anzi mentovato decreto del S.C. apposto, contro alla qual domanda non sappiamo con qual ragione siasi opposto il detto Sig. Marchese, il quale dovrebbe pur alla perfine rimaner contento dallo avere goduto per tanti anni i frutti della Terra sud., e cederla in vigore dell' avvistato patto a' Creditori, affinché i medesimi siano de' loro crediti soddisfatti; Tanto maggiormente, ch'egli ricevendo i sudetti duc. 34. m. viene a ricevere duc. 10. m. di più di quello, che in comperando d. Terra ha pagato. Nè stimiamo, che le opposizioni, che per parte del medesimo si fanno, possono alcuno ostacolo intorno allo esercizio del sud. patto apportare; In dicendo, che questo per lo scorrimento di 60. anni sia estinto, e prescritto, e che non possa oggi esercitarsi dal Patrimonio contro al Signor Marchese terzo possessore della Terra sudetta.

Imperocchè a queste opposizioni, che sono debolissime, si risponde facilmente, ed alla prima, in cui si dice, che sia per la lunghezza del tempo estinto, e prescritto il riferito patto di retrovendere, e che non possa oggi da' Creditori esercitarsi, diciamo primieramente, che, se alla verità delle cose vogliasi il dovuto riguardo avere, non potrà dubitarsi, ch'essendo seguita la vendita col patto di ricomperare colla clausola *quandocumque*, questa renda tal patto perpetuo, nè possa prescriversi per qualunque spazio di tempo; poicchè s'egli è vero, com'è altresì verissimo, che il semplice patto di ricomperare senza la detta clausola dura per lo spazio di 30. anni, nel quale tempo può dal venditore esercitarsi, come avvertiscono *Angel. nel conf. 55. Alex. nel conf. 228. e col. fin. ver. non obstat si diceretur vol. 6. Ruin. conf. 84. n. 14. lib. 1. Zaf. conf. 12. n. 75. Bal. arat. de praescript. in 3. quest. 5. part. princ.* per lo Testo nella *l. si quis, §. 1. de praescription. 30. vel 40. annorum*, e nella *l. 1. Cod. Annal. praescript.*; Sarà parimente verissimo, che il patto di ricomperare con la clausola *quandocumque* sia perpetuo, nè venga ristretto nel sudetto limitato tempo de' 30. anni a differenza del patto semplice, altramente non fora alcuna distinzione tra l'un patto, e l'altro, contro al testo nella *leg. 2. Cod. de pactis inter empt. & vendit.*, ove si stabilisce la differenza tra'l patto perpetuo, e tra quello ristretto a certo, e determinato tempo, e per conseguente vana, e di niun profitto farebbe la detta clausola *quandocumque*, come oltre degli allegati DD. hanno insegnato *Paris. conf. 90. n. 28. vol. 2. Surd. decis. 112. n. 4. e decis. 255. n. 7. Rodier. conf. 30. n. 9. Prat. pract. observ. 36. per tot. de Luca in add. Reg. de Marin. cap. 157. lib. 2., & in addit. ad Gratian. tom. 1. cap. 2., & il Conf. Altim. nell'addit. del conf. 14. di Rov. tom. 2. n. 5.* Ed avvegna che stabilito si trovi per la *leg. sicut, & l. omnes, Cod. de praescrip. 30. vel 40. ann.* che tutte le azioni per lo corso di 30. anni si prescrivano, non ostante la clausola *in perpetuum*, o *quandocumque*; ad ogni modo non può tale stabilimento al caso nostro applicarsi: Imperocchè ciò ha luogo, quando si tratta di quelle azioni, che vengono a taluno dalla legge concesse, e non già di quelle, che nascono per spezial disposizione dell'uomo, le quali per le dette clausole, che dinotano perpetuità, egli è multiero, che siano perpetue, e non possono per lo scorrimento di qualunque lunghissimo

fimo. tempo preſcriverſi, ficcome dottamente al noſtro propoſito avverti Peruditiffimo
Fachineo nel cap. 13. al lib. 2. ed oltre i DD. dal medefimo allegati *Rolando conf. 96. in*
fine vol. 1. Macerat. reſol. 45. n. 5. e 6. lib. 2. & Oſaſcb. deciſ. 69. n. 12. il quale confermando
 quanto abbiam detto foggiugne, che ſebbene l'azione di domandare il legato ſi pre-
 ſcriva per lo paſſaggio di 30. anni, nulla però di manco, ſe venga dal Teſtatore cōman-
 dato, che queſto poſſa *quandocumque* domandarſi, in tal caſo per la d. clauſola appoſta
 nella diſpoſizione del medefimo, divenga l'azione del legato perpetua, e poſſa in ogni
 tempo domandarſi; E GianLionardo Rodoerio *nel d. conf. 30.* allegando la differenza, ch'
 è trà le diſpoſizioni della legge, e quelle dell'uomo, dic'egli al n. 17. *Ratio diſcriminis eſt,*
quia lex omnes quaſcumque actiones etiam perpetuas ad trigintos annos reſtringi ſtatuit,
nam perpetuum fingit tempus 30. annorum, ſicque fictione quadam omnes actiones, quas
ſemper duraturas lex appellat tali tempore expirant; at qui in diſpoſitionibus hominum
conceptis ſub verbis donantibus tempus perpetuum, ejuſmodi fictio admitti nequit, &
proinde perpetuitas capienda eſt phyſicè non fictè ad textum notabilem in l. ſi quis quarta
Cod. de hiſ, qui veniam atatis impetra: ubi expreſſè fictio in hominum diſpoſitionibus
circa tempus prohibetur.

Diciamo in ſecondo luogo, che il patto di ricomperare conceputo con le parole dinotan-
 ti perpetuità, non ſi preſcriva ne anche per lo paſſaggio di cento anni; Imperocche
 eſſendo la preſcrizione *impium praſidium, & contra naturalem equitatem, & gen-*
tium, come ſcrivono *Rolan. conf. 21. n. 38, e 46. lib. 2. Cravett. conf. 201. n. 37. Verſill. ad*
Aſſitt. deciſ. 13. n. 2. e per lo *cap. placuit il 2. §. poteſt. 16. quaſt. 3. Abbas in conf. 71. vide-*
tur prima front. n. 1. vol. 2. ſeguitato da *Mascard. de probat. concluſ. 1218. n. 3.* non de-
 veſi avere ragione ne' ſupremi Senati, ne' quali ſi giudica *ſola facti veritate inſp. etā,* ſe-
 condo avviſa *Andreol. contro. 142. n. 15,* e ſpecialmente hà ciò luogo nel noſtro Re-
 gno, in cui per lo *cap. deteſtantes* ſi procede *ſola facti veritate inſp. etā,* ficcome avver-
 tiſcono il *Reg. Rovio in Pragm. 3. n. 31. tit. de ordine Judiciorum, & Verſill. ad Aſſitt.*
deciſ. 13. n. 4. rappreſentando i Supremi Tribunali del S. R. C., e della Reggia Camera
 la ſuprema autorità del Principe nel Regno, ſecondo da' Sereniſſimi Rè ſu ſtabilito, *de*
Franch. deciſ. 419. n. 2, e deciſ. 714. n. 7. e perciò infiniti laſciando da parte ſtare, così
 ſcriſſe il *Conf. Teodoro nell'alleg. 93. al n. 21.* ove leggeſi: *ut vulgè dicatur titulum de*
praſcriptionibus eſſe abolectum, praſerim in S. C. ob ſummaum vericulum animarum in
detinendis bonis alienis. aliter, quam ex bono. & equo ſiquidem mala fides in praſcrip-
tionibus velatur potius, quam aufertur.

Dalle ragioni, che fin'ora allegate abbiamo, ſi moſſero infiniti graviffimi DD. ad affer-
 mare, che il patto di ritrovedere colla clauſola *quandocumque* non poſſa in alcun
 conto preſcriverſi, ma che ſempre poſſa dal venditore eſercitarſi, ed i medefimi DD.
 vengono copioſamente recati da *Fontanella nella deciſ. 75, 76, e 77. De Marinis ad de-*
ciſ. Revert. 61. e 371. Rodoer. de Luca, Prato, ed Alimare ne' luoghi di ſopra allegati, i
 quali così atteſtano di eſſerſi ſempre mai giudicato da i Senati più nobili, ed Illuſtri di
 Europa, come dalla Camera Imperiale *Minsing. ſing. obſervat. centur. 1. cap. 16. Gaill.*
lib. 2. praſt. obſer. 18. del Senato di Parigi *Papon. libro 2. Arreſt. tit. 3. art. 12,* della Ruota
 di Avignone *Lorenz. deciſ. 129.* della Ruota di Firenze *Magon. deciſ. 105.* del Sena-
 to di Aragona *Cafanatt. conf. 7. n. 14. Seſ. deciſ. 18. n. 103. Leon. lib. 3. deciſ. 36.* dal Sena-
 to di Catalogna, *Cancer. part. 2. de empt. & vendit. cap. 3. n. §. 1,* e *Fontanell. deciſ. 76, e*
77. dalla Ruota Romana *il Card. de Luca diſcuſ. 57. de ſervit.* dal noſtro S. C. *Ric-*
cio collect. 285. Thor. in compend. deciſ. verbo pactum de retrovendendo fol. 225. Hodier. n.
ad Surd. deciſ. 2., e lo ſteſſo eſſerſi deciſo nel caſo del ſuo conſiglio rapporta *Rodoerio*
 nell'addotto luogo, e ne' tempi a noi più vicini, ſecondo queſta oppenione è ſtato pari-
 mente dal S. C. deciſo nella cauſa del Caſale di Mugnano contro agli Eredi di D. An-
 tonio Minutolo, nella Cauſa de' Creditori del Patrimonio di Fabio Caſtriota contro
 a D. Antonia de Prato a relazione del ſu Reg. Conſigl. D. Filippo Caravita in Banca
 di Martino appò lo Scrivano Fortunato, e nella Cauſa della Signora Duchefſa di
 Montelione, non è ancora molto tempo paſſato, a cui dopo il corſo di ſeſſanta anni ſu
 permefſo di eſercitare il patto di ricomperare un palazzo venduto nell'anno 1654. al
 Marchefe di S. Giuliano, non oſtante, che queſto fuſſe poi paſſato a beneficio del Si-
 gnor Marchefe Spinelli terzo poſſeſſore.

E finalmente nella Cauſa del Sig. Reggente Marchefe di Criſpano contro a Carlo Fer-
 gione, di cui fa anche menzione *Marad. nell'oſſervaz. al ſingul. 323. al n. 2. e 4.,* la qual

Dicisione con nostra gran meraviglia dal dottissimo Avversario udimmo in Ruota allegarli appò del Signor Marchese d'Oyra, quando la medesima non gli è punto favorevole; Polciacchè essendosi preteso dal Marchese di Crispino esercitare il patto di ricomperare, non ostante la prescrizione, che si allegava da Carlo Forgione per lo scorrimento di 40. e più anni, fù dalla G.C. della Vicaria, e dal S.R.C. ordinato, che *Stante deposito fatto*, fuisse immesso il Signor Marchese di Crispino nel possesso della robba venduta; Ma perche in appresso per parte di Carlo Forgione fù opposto, che l'esercizio del patto di ricomperare a lui si appartenea, come Creditore di Gianfrancesco Coppola venditore, e non già al detto Signor Marchese, il qual pretendea esser Erede di Grazia di Caro Moglie, e Creditrice del sudetto Coppola; E perciò sopra alla detta nuova opposizione, si diede termine dal S.C. per dicerli, se l'esercizio del detto patto si appartenea al Signor Marchese di Crispino, o pure a Carlo Forgione. Poste adunque le sudette cose, non sappiamo, come possa contro a' Creditori allegarsi la riferita Dicisione, e come possa la medesima al nostro caso adattarsi, intorno alla qual dterminatione, ci rimettiamo al savissimo giudizio de' Signori del S.C.

Senza che, se in determinando le cause, egli è certo, che debba attendersi la consuetudine del luogo, come attesta *Caravita ris. 37. n. 4.* dopo *de Franch. decis. 329. n. 12.* essendo nel nostro Regno introdotta consuetudine, che non si prescriva per lo passaggio di 30. anni il patto di ricomperare, come ne fan fedele testimonianza gli Autori poc' anzi allegati, a' quali ci rimettiamo, e particolarmente *Fontanella nella decis. 77. al n. 10.* e *Rumm. nell'addit. ad Afflic. nel tratt. de jure probomif. in §. 2. in 6. notab. n. 10. fol. 126.* poiche nel nostro Regno due dicisioni uniformi inducono la consuetudine di giudicare, secondo scrive *de Franch. decis. 238. n. 3.*, la quale dee in tutto il Regno osservare *Afflic. decis. 190. in fin. de Franch. 356. n. 4.*; Egli sarà parimente certo, che non mai il patto di retrovendere apposto nel decreto del S.C. nell'anno 1646. abbia potuto per lo corso di 60. anni prescriversi, e ben possa presentemente da' Creditori esercitarsi, e così abbiati a dterminare da' Signori del S.C., tanto più, che se oltre di non essere stata nel nostro Regno alcuna dicisione, che avesse dichiarato tal patto prescriversi per lo passaggio di 30. anni, ha soluto sempre il S. C. il semplice patto di ricomperare limitato a certo tempo prorogare a prò dal Venditore oltre al tempo nel contratto stabilito per qualunque leggiero difetto di solennità, o di diminuzione del prezzo, secondo riferisce *Anna nell'alleg. 11.* dal S.C. deciso, e giusta altre dicisioni, che vengono rapportate da *T'boro prim. part. compend. in verbo pacto de retrovend.* quanto più dovrà dal S.C. nel caso nostro in tal maniera giudicarsi, se non abbiamo già un patto semplice, a certo tempo limitato, ma un patto *de retrovendendo*, con la clausola *quandocumque*, per cui secondo abbiam sopra detto egli è divenuto perpetuo, potendosi in ogni tempo esercitare.

Per terzo non può nel caso nostro opporsi alcuna eccezione di prescrizione, essendo la vendita di roba feudale proibita di alienarsi senza l'espreso consentimento del Principe; onde quante volte nella vendita di Feudo venduto col patto *de retrovendendo*, egli è di mestiere dell'assenso del Principe, così per la stessa ragione senza l'espreso consenso del medesimo non può rimettersi il patto sudetto, nè prescriversi, *Rouit. conf. 14. n. 12.*, il quale assenso non potendo nel Regno presumersi, ancorche siano scorsi cento anni, *T'beod. alleg. 93. n. 25.*, deve essere espreso per la *constit. Constitutionem Divae memoriae*, e devesi questo registrare ne' pubblici Archivi della Regal Cancellaria, e della Reggia Camera, per la qual cosa, quante volte non vi è stato l'espreso consentimento del Principe, non può dirsi prescritto il patto di retrovendere, altramente la prescrizione del patto di ricomperare avrebbe ad ammettere necessariamente il tacito assenso del Principe contro alla riferita Costituzione, come dottamente dopo *Andrea*, e *Cammerario* scrisse *Rouit* nel *conf. 14. n. 12. lib. 2.* *Montano nella l. Imperialem fol. 69. n. 139.* *T'boro nel supplemento del Compendio verbo retrovendere an compelli debeant emptores, & possessores bonorum feudaliu fol. 579.* il quale dice, che sempre sia lecito al venditore di esercitare il patto di ricomperare il feudo, ancorche il tempo fusse finito, sempre che non si sia impetrato l'espreso assenso del Principe per la remissione di tal patto. E per questa ragione dalla Reggia Camera si è sempre dichiarata nulla qualunque alienazione fatta senza il consentimento del Principe, non ostante il passaggio di cento anni, e non ostante, che vi concorressero tutti i requisiti per la prescrizione, come dopo infiniti *DD.* scrivono *Camillo de Curtis in suo discours. Feud. vers. declarata igitur*
n. 12.

n. 12. fol. 78. *Hodier ad Surd. decis. n. 10. Merlin. cent. 2. cap. 72. n. 22. & seqq. Reg. de Marinis ad Rouit. decis. 548. n. 2. & 3.*

Per la qual cosa essendovi nella detta vendita di Avetrana, seguita col detto patto di ritrovedere in persona di Antonio di Andrea, intervenuto l' Assenzo del Principe, per essersi quella vendita *sub hasta* del S.C., che rappresenta la persona del Rè, come scrisse il *Reggente d' Aponte decis. 6. num. 14.*, nelle quali vendite non esservi necessario l' Assenzo insegnò *Merlino al cap. 8. de lib. 2. al. num. 48. il Reg. de Marin. al cap. 121. n. 7. lit. 1.* ed oltre a ciò essendo stato questo impetrato nell'anno 1666., e rigistrato nella Reggia Camera, ad istanza del Signor Marchese, egli era di mestiere, che per rimetterli il patto sudetto di ritrovedere, vi fusse eziandio intervenuto l' assenzo; Onde quante volte questo non si legge non ha potuto il patto sudetto prescriverli contro a' Creditori del Patrimonio, ed in ogni tempo abbiano potuto i medesimi, siccome presentemente possono, esercitarlo contro al comperatore della detta Terra, niente loro ostando la prescrizione, perche essendo proibito l' Alienazione de' Feudi, senza l' assenzo del Principe, così eziandio vengono proibite le preserizioni, come dopo *Mavino Caramanico* avvertirono *Lorrea Allegat. Fiscal. 109. num. 15. tom. 2. Rovio al conf. 14. lib. num. 12.*

Per quarto essendo seguita la vendita sudetta nel 1646., quando nel 1643., erasi già dato Curatore al Patrimonio, non potea contro al Curatore correre la prescrizione ancorche di tempo lunghissimo, essendo questi un semplice Amministratore, e non già Padrone della robba, come scrive al nostro proposito *Salgad. part. 1. Laberint. Credit. cap. 14. nu. 39.*, e per questa ragione non può contro al medesimo la prescrizione opponerli, ne può eziandio contro al debitore, a cui essendo per lo concorso formato interdetta l' amministrazione, non può egli contro a' suoi Creditori alcun pregiudizio apportare, come per lo testo nella *l. 3. §. certa Qua in fraudem creditorum*, e per la *l. 4. cod. cod. tit.* scrisse *Salgado in labirint. Creditorum part. 3. cap. 13. & cap. 14. tom. 1.*, e *Maradei nella Practic. presentation. instrument. cap. 5. num. 14.*

Tanto maggiormente sono dalla nostra Causa alieni i termini della prescrizione, la quale essendo stata introdotta in odio di quegli, che nel tempo dovuto non si vale di sua ragione, conseguentemente essendovi un giusto, e ragionevole impedimento a potere agere, viene a cessare la prescrizione per lo vulgato adaggio: *Non valenti agere non currit prescriptio*: Onde trattandosi nel caso nostro di Patrimonio decotto al quale veniva impedito per mancanza del danajo far la ricompera, non potea da comperatore, contro al medesimo tal patto prescriverli, non potendosi nel Patrimonio considerare negligenza alcuna, come dopo *Tepati Variarum sententiarum tit. de prescriptionibus 30.*, vel *40. ann. cap. 3.* in fine dottamente scrisse *Facchin. lib. 2. cap. 13. circa medium: Secus est in venditore* (sono del medesimo le parole) *qui si non redimat non statim credere debet emptor eum redemptionis gratiam facere velle, sed fortasse non redimere, quia non habet ad redimendum paratam pecuniam ita dicebat Covarru. & ante eum Rovitas conf. 111. num. 8. lib. 1.*, & post utrumque lo: *Baptista Cephal. inter conf. Dom. 10: Cephal. conf. 316. num. 17. lib. 3.* La dottrina dell' allegato Dottore viene negli stessi termini individuali seguitata da *Rodoerio nel conf. 30. al nu. 24.*, & sequent.

Per le cose da noi dette stimiamo aver a bastanza risposto all' opposizioni del Dottissimo Avversario, e di aver chiaramente dimostrato, che non osti la prescrizione a' Creditori a fine di esercitare il patto di ricomperare, così per essere questo colla Clausola *quandocumque*, come ancora per trattarsi di vendita di robbe feudali di un patrimonio decotto, e per non averli ragione della prescrizione ne' supremi Tribunali, ne quali si giudica *sola facti veritate inspecta*. Risoluta adunque questa opposizione, passiamo all'altra, in cui si dice, che il patto di ricomperare la Terra di Avetrana, non possa presentemente esercitarsi contro al Signor Marchese, ch' è terzo possessore della medesima. Ed avvegna che molti DD. avessero sostenuto tal opinione, che il patto di ricomperare non possa esercitarsi contro a' terzi possessori per lo testo nella *l. 2. cod. de pactis inter emptorem, & vendit.* dicendo, che in detto testo due azioni dall' Imperadore al venditore si concedono, per potere la toba venduta ricomperare, la prima *ex vendito*, e la seconda *prescriptis verbis*, le quali azioni essendo personali, dicono i medesimi, non poterli per conseguente esercitare contro a' terzi possessori; Ad ogni modo infiniti altri DD., ed di numero, e di autorità mag-

gio-

giori de' primi han difeso la contraria sentenza, come quella, che uniforme alla ragione, ed alle tante *decis.* seguite, come dopo Paulo di Castro in *l. si cum venderet de pignoratitia azione*, scrissero Covarra. *lib. 3. cap. 8. num. 2. 3.* Amat. *Resol. 19. num. 2.* Boer. *decis. 81.* *T. besaur. quasi. 81. lib. 2.* Fontan. *ll. decis. 79. & 80.*, ove più volte così essersi deciso rapporta dal suo Senato, ed infiniti altri, che copiosamente vengono allegati dal *Consil. Altimar.* nell'addizione al *cons. 14.* del Reggente Rovito al *num. 14. tom. 2.*

Imperciocche quantunque si diano le sopradette due azioni, che sono personali, si da nondimeno l'altra azione utile in *Rem scriptam*, colla quale i venditori possono agere *ad rem vendicandam*, e conseguentemente esercitarla in vigore del patto contro qualunque terzo possessore, come per lo testo in *l. si cum venderet de pignorat. actio. de anno avvertito* i soprallegati DD. Non essendo inconveniente concedersi al venditore l'azione reale, e la personale: *Quia non inconvenit actionem personalem simul & utilem in rem alienam ob eandem causam competere*, secondo scrisse Covarra. *cap. 7. lib. 3. num. 3.*, e Fontanella *decis. 83 num. 2.* Giurb. *decis. 93. num. 3.*, ed altri DD. recati dal mentovato *Altim.* il quale rapporta le ragioni per la sudetta sentenza, che da noi si tralasciano, per non rendere di soverchio lunga la presente scrittura Aggiungiamo solamente la decision riferita dal *Reg. Revertevo* nella *decis. 570.* appò della Reggia Corte, delle quali in appresso più diffusamente parleremo, e le *decis.* da noi di sopra riferite, e particolarmente le decisioni nella Causa di Mugnano contro a gli eredi di D. Antonio Minutolo, e nella Causa della Sign. Duchessa di Monteleone, contro al Signor Marchese Spinelli, dalle quali abbiamo fatto sopra menzione.

Molte, e molte altre cose potrebbonli da noi aggiugnere intorno a questo Capitolo, ma volentiere si tralasciano se possono osservarli dagli Autori da noi allegati, tanto maggiormente, che non udimmo dal dottissimo Avversario intorno a questo farli alcuna forte opposizione, allorchè in Ruota si trattò la Causa.

Ma non possiamo però tralasciare di soggiugnere per altra fortissima ragione, che tal patto di ricomperare può dal Patrimonio esercitarsi contro al Sig. Marchese, il quale è terzo Possessore della Terra di Avetrana; Posciacchè egli mediante la Persona di Costantino Primicerio in comperando la medesima dagli eredi di D. Girolamo di Martino non solo ebbe certa, ed indubitabile notizia del patto di ritrovedere, con cui la Terra era stata venduta *sub basta S.C.*, siccome apparisce nella narrativa, che nello stromento del 1659. fù fatta, ma eziandio egli comperò la detta Terra, come espressamente sottoposta al d. patto, secondo nello stesso stromento fù dichiarato, e dalla di cui copia nuovamente presentata si legge. Ciò posto non può in conto alcuno dubitarsi, che tal patto possa oggi da' Creditori esercitarsi contro al Signor Marchese terzo possessore di detta Terra; Imperocchè i DD., che han trattato la sudetta quistione, e specialmente coloro, i quali hanno affermato non poterli tal patto esercitare contro al terzo possessore, an parlato nel caso, in cui questi non abbia avuta alcuna notizia, in comperando la robba, del medesimo; Perchè al contrario quantevolte il terzo possessore apparisce avere avuta tal notizia, egli è certissimo in sentenza di tutti, che sia questi tenuto all'osservanza del detto patto siccome infiniti DD. tralasciando scrissero *T. besaur. quasi. 81. num. 14.* *Rosental. de feudis cap. 10. concl. 7. num. 9.*, e Fontan. *ll. nella decis. 80. al num. 18.*, e al *num. 21.*, e più modernamente il Signor Consigliere Altimare nell'osservazione al *Consil. 14.* del Signor Reggente Rovito, ed altri, che per brevità si tralasciano.

C A P. II.

In cui si dimostra, che debba il Magnifico Curatore essere ammesso all'esercizio del patto di ricomperare la Terra di Avetrana per lo prezzo di doc. 34. m., per gli quali nell'anno 1646. rimase la medesima ad Antonio di Andrea nell'estinzione della candela col patto de retrovendendo quandocumque giusta l'istanza fatta dal medesimo nel S.C. nell'anno 1708., al di cui beneficio debbano anche cedere i miglioramenti cagionati dal tempo.

AVendo addunque noi largamente dimostrato, che il patto di ricomperare non sia prescritto, e che possa presentemente da' Creditori esercitarsi contro al Signor Marchese non ostante, ch'egli sia terzo possessore della Terra di Avetrana, stimiamo po-

www.internetculturale.it

potersi da ciò per cosa certa, ed indubitata ricavare, che dovendosi tal patto da' medesimi oggi esercitare, debba questo farsi per gli doc. 34. m. per gli quali rimase nell'anno 1646. nell'estinzione della candela a beneficio di Antonio di Andrea la suddetta Terra, e conseguentemente debba la retrovendita farsi per lo medesimo prezzo, che valeva nel tempo della vendita, e non già per lo prezzo, che vale *tempore receptionis*; Imperocchè il Creditore, che ricompera la roba a tal patto sottoposta, la medesima acquista in virtù della vendita da lui fatta, nella quale nasce a suo beneficio tal facoltà, tantoche quando si fa la retrovendita non si dice celebrare un nuovo contratto, o pure acquistare alcuna cosa per nuova ragione; ma si fa dalla necessità del primo contratto, onde più tosto dee riputarli il secondo una esecuzione, o sia estinzione del primo, e per tal ragione tutte le cose si riducono nel primiero loro stato, e causa, in cui furono nel tempo del primo contratto per lo resto nella *leg. cum qui §. Fundo, & l. 2. de in diem adition. l. voluntate §. 1. quibus modis Pign., vel Hipotec. solvat. i. vi, sed in pristinam Causam res redit, resoluta venditione*; Per la disposizione delle dette leggi così fu insegnato da *Bartol.* nella *leg. diem de Aqua pluuiæ arcenda*, ove per lo stabilimento del testo nella *l. Si heres de action. empti*, egli soggiugne, che se l'erede venda i beni per comandamento dal testatore, il comperatore quegli acquista dal testatore, e non già dall'erede, e per conseguente in virtù della prima Causa, siccome si vede ne' beni de' minori, ne' quali non richiedesi Decreto di Giudice, quante volte si vendono per ordine del testatore, come per la *l. 1. Cod. quando Dec. opus non est* scrisse il *Presidente de Franchis* nella *decis. 302. num. 1., e 2.*, e per la medesima ragione insegnò *Afflietto* nel *cap. 1. nel num. 35., e 36. del tit. 1. quos fiat inuestitura, e nel cap. quidem Vassallus al num. 12., e 13. del tit. de Vassallo decrepito ætatis*, che se il feudo si vendea a tal uno col patto di ritrovedere, il quale, se poi si ricompera in virtù del detto patto, non per questo viene a mutarsi la natura del Feudo, o sia antico, o sia nuovo, perche l'atto della retrovendita viene a farsi in esecuzione del patto apposto nel primo contratto, come dopo *Afflietto* scrissero gli *Aldenti à Capece* nel *fine della decis. 164. e' l' Conf. Anna* nel *conf. 4. nel fine*, e per tal ragione il comperatore in facendosi la retrovendita non si dice vero venditore, ne è tenuto all'evizione generale, ma solo all'evizione à se, & *ab habentibus causam à se*, secondo per la *l. qui Heres erat Familia arciscund. l. Emptori de euictionib.* scrisse *Roujo* nella *decis. 96. al num. 13.*

Quanto abbiamo fin' ora detto si conferma maggiormente dal considerarsi, che per la vendita fatta col patto di ritrovedere, *suspensivæ* il dominio della cosa venduta diceasi al Comperatore trasferito, il quale stesso, e non già nuovo dominio per la retrovendita ritorna al Venditore, *sed illud idem reviviscit tamquam à sorano excitatum* per valerci delle parole a tal proposito recate da *Baldo* nella *l. 3. Cod. de pactis* dal *Reg. de Ponte conf. 147. num. 19. vol. 2.*, e da *Marta* nel *conf. 194.*, e la ragione di tutto questo egli è chiara, poichè il patto di ritrovedere riguarda principalmente il favore del Venditore, e non del Comperatore; onde sempre interpretar si dee a beneficio di quegli giusta la disposizione del testo nella *l. veteribus de pactis*, e non han lasciato avvertire i Dottori copiosamente allegati da *Tboro* nel *voto 68. al num. 42. del tom. 2.* tanto maggiormente, che il Venditore in ricomperando la roba venduta, tratta *de damno vitando*, e non già *de lucro captando*, per modo che la ricompera, secondo abbiám detto, non si riputa un nuovo contratto, ma una restituzione in virtù del primo contratto, per cui la roba nella sua primiera Causa ritorna *de Franch. decis. 39. num. 1.*, in cui si legge, che se l'erede ricompera i beni sottoposti alla Consuetudine Napoletana alienati col patto di ritrovedere, per tal ricompera vengono i medesimi nella stessa maniera sottoposti alla medesima consuetudine, perche in vigore del detto patto si stimano essere stati sempre nell'eredità, e nel dominio dell'erede secondo egli attesa essersi dal *S. C.* giudicato nella causa degli eredi di *Fabbio Lembo*, siccome lo stesso somigliantemente ha luogo nelle robe sottoposte al fedecommesso alienate per ragion di dote col patto di ritrovedere, le quali ricomperandosi poi per lo detto patto vengono medesimamente sottoposti alla restituzione del fedecommesso, *Tbeffaur. qu. 44. lib. 3. Mert. voto 3. Reg. de Ponte conf. 11. num. 1.*

Stimandosi addunque per la retrovendita in vigore del riferito patto non già un nuovo contratto quello della ricompera, ma questo una esecuzione, o sia reolnzione del primo contratto della vendita, ed in tal maniera ritornando le cose nel loro primiero sta-

stato, e causa ne segue per necessario conseguente, che la ricompera debba farsi per lo prezzo, per cui furono venduti i beni, e non già per lo prezzo, che nel tempo della ricompera essi vagliono, non essendo tenuto quegli, che ricompera al pagamento dell'augumento intrinseco cagionato dal corso del tempo, secondo viene stabilito del testo nella *l. ex mille 64. de emptionibus*, in cui si legge, che nel caso dell'evizione debba attendersi il valore della roba a riguardo del tempo del contratto, e non del tempo dell'evizione seguita, *si totus fundus quem flumen dimiserat evictus sit, jure non diminueretur evictionis obligatio non magis, quam si incurio fundus, aut servus traditus deterior factus sit, nam, & è contrario non augetur quantitas evictionis si res melior fuerit effecta* 3 Per lo stabilimento del riferito testo, e dell'altro nella legge *hujusmodi §. qui servum de legatis 1.*, lo stesso scrissero *Gasman. de evictionibus quest. 55.*, e *Mangilio de evictionibus qu. 112. num. 47.*, e per questa ragione ne' contratti di vendite nella promessa dell'evizione si conviene per patto espresso di essere tenuto il Venditore a rifare il valore così a riguardo del tempo presente, come del tempo, in cui se guisse l'evizione ad arbitrio, e volontà del Comperatore. Così parimente stabilito leggiamo nella *l. Bello §. si quis servum*, e nella *leg. postliminium §. si qui emerat de captivis, & postlimini. reversis* dalla *l. Ruilia Polla de contrab. emptione* dalla *l. si fundum 2. Cod. de pactis inter emptorem*, ove trattandosi, che il Venditore in virtù del patto apposto nella vendita voleva riavere la roba venduta, con offrire il prezzo, e rifiutando l'erede del Comperatore di volerla restituire, de terminò l'Imperadore, che per poterla riavere il Venditore, era bastevole, ch'egli pagasse quella quantità, ch'era convenuta: *Ut contractus fides servetur actio praescriptis verbis, vel ex vendito tibi dabitur habina ratione eorum, quae post oblatam ex pacto quantitatem ex eo fundo ad aduersarium pervenerunt*, e così anche hanno affermato concordemente tutti i DD. in commentando il detto Testo, e particolarmente per quelle parole *post oblatam ex pacto quantitatem*, le quali hanno i medesimi affermato non doverfi di altra quantità intendere se non se di quelle del prezzo, per cui fu venduta la roba, o pure di altra quantità certa convenuta nel caso della ricompera.

Così parimente disposto leggiamo nella *l. continuos §. cum quis de verbor. obligat.*, in cui si determina doverfi attendere il valore della roba a riguardo del tempo del contratto, quante volte questa si ricompera in virtù del patto di retrovendere, e della *l. si voluntate 9. Cod. de rescind. vendit.*, nella quale si stabilisce dall'Imperadore, che debba attendersi il prezzo, che valeva la roba nel tempo del contratto, affinché possa conoscersi se vi sia stata nella vendita lesione *ultra dimidiam* dalla *l. cum autem 23. §. jubent de adilitio edicto: jubent* (sono di detta legge le parole) *adiles restitui, & quod conditioni accessit, etsi quas accessiones ipse praestiterit, ut uterque resoluta emptione nihil aliud consequatur, quam haberet si venditio facta non esset*, dalla *l. debet 27. eod. tit. debet autem recipere pecuniam, quam dedit pro eo Homine, vel si quid accessionis causa dederit*, dal qual testo viene allegata la ragione da *Vipiano* nella *l. 21. eod. tit. reddibere est facere, ut rursus habeat venditor, quod habuit, & quia reddendo id fiebat idcirco reddibitio est appellata, quasi redditio*, onde *Paulo* nella legge *facta reddibitione 60. eod.*, disse: *facta reddibitione omnia in integram restituuntur, & perinde ac si neque emptio, neque venditio intercessisset.*

Dalle allegate leggi, e da infinite altre, che avrebbonfi potuto allegare, e si sono da noi lasciate per non rendere di soverchio noiosa la presente scrittura, chiaramente si scorge, che esercitandosi la ricompera in virtù del patto di retrovendere, si risolve il contratto, siccome anche lo stesso ha luogo in virtù del patto redibitorio, ne' quali facendosi la ricompera non viene a farsi un nuovo contratto, ma il primo viene a cessare, come se mai stato vi fusse, e la roba ritorna nella primiera sua Causa, ed origine al venditore, per modo tale che siccome devefi al venditore la medesima roba venduta, così parimente devefi al comperatore il medesimo prezzo pagato, ed oltre degli allegati testi viene tutto ciò confermato dal testo nella *leg. prima Cod. quando liceat à venditione discedere*, ove si legge, che *Nuda voluntas non resolvit emptionem nisi actus quoque priori similis retroagens venditionem intercesserit*. Per lo stabilimento di questo testo, e degli altri, che di sopra allegati abbiamo non han lasciato di avvertire gli Autori più dotti, & eruditi, che nel caso della ricompera debba pagarsi da colui, che ricompera, il prezzo, che valea la roba nel tempo della vendita, e non già questo, che vale nel tempo della ritrovendita, perche in vigore del patto suddetto la cosa ritorna a bene-

beneficio del venditore per l'antico contratto, da cui nascono a suo prò la ragioni & il secondo contratto riputandosi una esecuzione del primo riduconsi tutte le cose nel lor primiero stato, così han difeso Cagnol. nella l.g. 2. Cod. de pactis inter emptor. al num. 93. Ove egli conoscendo essere ragionevole questa oppenione si appartò dalla contraria, ch'aveva anzi sostenuta, come si vede nelle seguenti sue parole: *De consuetudine tamen vidi semper pro eodem pretio rescaptum dari, nec aliter observatum usquam audiri*, la dottrina del riferito Dottore viene concordemente abbracciata da Fran. Zoannet. de emptio. & vendit. n. 11. 112. 123. Mattia Bertic. conclusio. 2. de jure retrovendit. Alberto Bruno nel titol. de reb. dubiis. rub. dab. dispos. ration. n. 4. Tiraquell. de retract. conuent. §. 1. Gloss. 3. n. 1., e quist. 14. n. 92. il Cardinal Mantica de tacit., & ambig. lib. 4. tit. 31. n. 21., & seq. Casanait. conf. 7. n. 3, ove nel fine così rapporta deci so D. Christoforo Crespi de Valdaura obseruat. 116. n. 30. part. 2. ove dice: *Hac facultas redimendi sine prescriptione, & contra tertium competit, & pro eodem pretio quo fuit facta venditio, etiam si verissimum esset, & tempore labente creuerit, autum fuerit.*

Alla dottrina del pocoanzi allegato Dottore si uniformò Fontanella nella decis. 78. al n. 3, ove dice: *Primum non est dubium, nec meretur ante oculos alicuius poni quis enim potest dubitare quin pactum de retrovendendo simpliciter adiectum censetur appositum pro eodem pretio, & al n. 5. soggiugne. Solum posset esse difficultas, an simulatum esset pretium, & rei valor creuisset, vel diminutus esset, intelligeretur pretio corrente tempore retrovenditionis, an vero eodem quo prius emptor rem ipsam emerat, quando non est dictum, quo pretio sit retrovenditio facienda. Qua in re licet multa disputando dici possent, Veritas tamen est esse intelligendum pactum de pretio conuentio, & difficiliter aliud posset obtineri, quamuis diuersa opinio variis sit suffulta rationibus, ut dicit Cogn. in leg. 2. n. 99. in fine, cod. de pactis inter emptorem, & venditorem, & nouissime lo: Anton. Bellon. Conf. 76. n. 8. & 39. vers. minus obstat, atque ita apud nos sine difficultate praticatur, recuperantur enim quotidie plures proprietates in vim harum pactioinum cum modicis quantitatibus, & vilissimo pretio habito respectu ad tempus recuperationis eo solo motivo, quod non pluris fuerant à principio vendita. E così nel fine attesta essersi dal Senato di Catalogna giudicato, siccome anche fimigliante dicitione rapporta Larrea fatta dal Senato di Granata nella decis. 76. tom. 2. ove dopo avere largamente sostenuto appartenerli al venditore in vigor del patto la roba venduta per lo medesimo prezzo, che nel tempo della vendita fu pagata dal cōperatore, non ostante, che nel tempo della ricompera fusse avanzato il valore intrinseco della medesima al num. 18. soggiugne. *Servatus bona debitoris oblato pretio quod emptor dedit restituendum decreuit.**

Quanto abbiam detto fin ora viene largamente confermato da Berbaro de diuisione fructuum part. 2. cap. 6. n. 45. da Bellon. nel conf. 76. per totum, d' Amedeo de Ponte de laudemio quest. 8. n. 12. Casan. in consuet. Burgun. rubrica 10. tit. de retract. §. 11. Menoch. conf. 1247. n. 12. & 13. vol. 12. Baldo conf. 474. n. 12. lib. 1. Pariso conf. 221. n. 35. lib. 1. Cancero de pactis num. 236. cap. 7. part. 3. Bologn. conf. 10. Panorm. cap. ad nostram de emptio. & vendit. il Card. de Luca nel tratt. de officiis vental. in Roma. pret. offic. 4. ove egli dice, che per ordine del Pontefice Innocenzio XI. precedente il consiglio di molti Senatori, e di molti Tribunali fu d'eterminato doverli restituire il prezzo nel a ricompera della stessa summa, che fu pagata nel tempo della vendita, e non quanto valeua nel tempo del pagamento, e della ritrovendita; e finalmente il Signor Presid. de Franch. nella decis. 297. ove trattando della causa tra il Monistero di S. Andrea con quello della Santif. Trinità delle Signore Moniche riferisce per lo S. C. conceduta la prelazione al d. Monistero di S. Andrea nella vendita di una casa per lo prezzo, che nel tempo del contratto della vendita fatta al d. Monistero della Santif. Trinità ella valea, come compera fatta ex causa necessaria: Due altre confimili d'cisioni vengono riferite dal Sig. Reg. Rouertero nella decis. 570. e 573. Si trattava nella prima di alcuni annovi redditi della reggia Corte alienati sopra la Gabella del vino di questa Città col patto de retrovendendo quancumque, i quali essendosi domadati dalla medesima di ricomperare per lo medesimo prezzo, per cui furon venduti, non ostante, che fussero passati a beneficio d' altri possessori senza il detto patto, fu con decreto della Reggia Camera d'ciso essere tenuti i detti possessori a ritrovendere a prò di detta Reggia Corte per lo detto prezzo i medesimi annovi redditi; E nella seconda si trattò della vendita degli annovi ducati 4300. fatta nel 1520. dal Sign. Vecere di quel tempo sopra la rendita della Reggia Dogana col patto de retrovendendo fra anni quattro, che poi detto tempo fu prorogato

gato ad altri anni due, e volendo il Reggio Fisco esercitare il patto di ricomperare fè istanza, non ostante, che fossero scorsi anni 24, essere ammesso a fare detta ricompera, siccome con decreto della Regia Camera per lo medesimo prezzo fu ordinato, & altre decisioni vengono parimente rapportate da *Maradei* nell'osservazione al singol. 323., e specialmente quella fatta dal S. C. a due Ruote nell'anno 1698. a prò del *Calale di Mugnano* cogli Eredi di *D. Antonio Minutolo*, ove al n. 10. dell' allegato luogo così scrive: *Denique circa exercitium pacti de retrovendendo velim obserues esse attendendum, & restituendum pretium quanti fuit solutum tempore venditionis, non vero quanti res valet tempore retrovenditionis iuxta comunem, & receptam sententiam comprobataam auctoritatibus rerum iudicatarum, de quibus apud Casanat. conf. 7. n. 3; & appresso* riferisce i medesimi DD. da noi sopra recati.

Per le cose suddette resta addunque chiaramente dimostrato, che i Creditori del Patrimonio possano, e debbano esercitare il patto di ricomperare la suddetta Terra per la medesima somma, che nell'anno 1646. fù ad *Antonio d'Andrea* sub asta S.C. venduta, e che a loro beneficio stante il patto di ritrovedere quandocumque fiasi acquistato l'intrinseco augmento del tempo, onde giusta, e ragionevole ci sembra l'istanza fatta dal degnissimo Curatore del Patrimonio per la suddetta ricompera per gli ducati 34. m., e solamente ci resta, che facciamo da questo passaggio al

C A P. III.

In cui dimostreremo, che non compete al Signor Marchese ritenzione alcuna ne per gli Crediti, che sopra detta Terra pensa rappresentare, i quali o non son veri, o non sono discussi, e liquidi, affinche possa il Signor Marchese valersene, ne anche per le migliorazioni, ch'egli suppone aver fatto nella riferita Terra, delle quali non ne abbiam veduto alcuna pruova negli atti, e per ultimo aggiugneremo non poterli al Sign. Marchese concedere la prelazione, nè come possessore di detta Terra, nè per essere la medesima alla sua Foresta sottoposta, essendo presentemente dalla nostra Cauſa alieni i termini di prelazione.

Dovrebbe pur alla perfine il Signor Marchese contentarsi dell'offerta de' duc. 34. m. da' Creditori fatta per l'esercizio del patto sudetto, non ostante, che il credito di *D. Girolamo di Martino* dal medesimo rappresentato non sia ancora discusso *fol. 331. vol. 6.*, e contro a cui oppor si potrebbe la poiorità degli altri Creditori, e non impedire a' medesimi di valersi delle loro ragioni, con far ritornare a loro beneficio la Terra di *Avetrana*, dalla di cui vendita ritrar possono la soddisfazione o sia intera, o sia di parte de' loro Crediti. E pure con nostra gran maraviglia abbiam veduto, ch'egli il Signor Marchese contro ogni ragione si apponga a tal giusta dimanda, figurando di rappresentar sopra la detta Terra crediti, e per essi competerti la ritenzione della medesima, i quali, o non son veri, o sono illiquidi, e non ancora discussi; onde non possa egli il Signor Marchese trarne alcun giovamento.

Tre crediti addunque suppone il Signor Marchese di rappresentare; il primo de' quali egli è quello, che per la compera della suddetta Terra ave acquistato *ex persona* di *D. Girolamo di Martino*, il quale nel 1646. oltre de' duc. 34. m. per gli quali conseguì la Terra sudetta, credea restar Creditore in altri duc. novemila; Il secondo è il credito de' duc. 1072, di capitale, che furono pagati al Monte di *Trenta* Creditore per la causa del rilievo sopra d. Terra; Ed il terzo egli è di duc. 1366., pagati alla Reggia Corte per lo prezzo della giurisdizione delle seconde Cause vendute, delle quali per non averne la concessione, si ritrovava formata risulta ad istanza del Reggio Fisco.

Ma quanto deboli siano le riferite opposizioni, si conoscerà apertamente dalle cose, che in appresso diremo. Ed in quanto al primo credito egli è da premetterli primieramente per fatto, che ritrovandosi *Agnello di Martino* Creditore del Principe di *Avetrana* in duc. 20. m., li quali si acquistaron da *Domenico* suo figlio, ed erede *fol. 234. proc. Cred. de Romano*, questi nel suo ultimo testamento fatto nel 1637. di quegli ne lasciò con titolo di legato duc. 3000. al Monistero di *S. Maria della Verità* de' PP. *Augusti*.

gustiniani Scalzi *fol. 123. d. Proc.*, i quali nel 1638. domandarono la soddisfazione del detto legato conseguendo dal detto Credito di duc. 20. m. dal Principe di Avetrana, e dal Reggente Brancia fu ordinato a Samuele, ed Antonio Beroliet Fittatori della Terra di Misagna, e di Avetrana, che avessero a loro beneficio pagati dal primo Maggio 1637. & in futurum annovi duc. 210. per detto capitale di duc. 3000., il qual decreto fu eseguito, come si legge dalla partita di Banco *fol. 16. a. r. vol. 1.* per modo che il detto Monistero per detta causa ha ricevuto in appresso dagli affitti del Patrimonio diversi pagamenti ascendenti a molte migliaia di ducati.

Poste le già dette cose in fatto diciamo non poterli per gli sudetti pagamenti seguiti a beneficio del detto Monistero rappresentare da D. Girolamo di Martino l'intero Credito, nè l'interesse di duc. 20. m. nell'anno 1646, allorché egli comperò per mezzo di Antonio di Andrea l'avvisata Terra di Avetrana, se prima dal mentovato credito non si deducevano tutti i pagamenti, e liberazioni dagli effetti del Patrimonio dal medesimo Monistero ottenuti, per la qual cosa non è il detto Credito vero per la somma, che dal Signor Marchese si pretende, avvegnacché nel 1662. dagli eredi di Martino con suo danajo fuisse stato soddisfatto il credito del riferito Monistero, o pure non è il medesimo liquido, e chiaro, avendo bisogno di discussione, affinché didotti i pagamenti, e liberazioni si conosca l'effettiva somma del medesimo, e conseguentemente non può dal Signor Marchese contro a' Creditori opporsi, se prima di questo non rimanga l'effettiva somma dichiarata.

Per secondo è da sapersi in fatto, che a D. Girolamo di Martino nel 1641. per la consecuzione del suo Credito gli furono ceduti con publico strumento *fol. 808. vol. 4.* dal Procuratore del Principe di Avetrana, il qual fu poi con altro strumento dal medesimo ratificato *fol. 605. vol. 1.* tutti i frutti della detta Terra a riserva di quegli, che si doveano dall'Università a suoi Creditori strumentarij con espresso patto, che per gli medesimi dovessero primieramente sodisfarsi le terze correnti, e quello, che avanzava cedere a conto delle terze passate. In esecuzione del sudetto assegnamento il detto D. Girolamo esigette tutti i frutti della detta Terra fino al 1646. la qual cosa è certa, ed egli si deduce dall'affertiva fatta in una supplica data a S. E. da D. Girolamo nel mese di Marzo 1645, in cui confessò egli la detta esazione; Stante adunque le cose sudette egli è certissimo, che non potea nel 1646. da D. Girolamo rappresentarsi l'intero credito, se prima dal medesimo non si deducevano tutti i frutti da lui esatti dalla Terra di Avetrana, per la qual diduzione non sarebbe certamente rimasto il credito in quella somma, che pensava D. Girolamo, e che presentemente suppone il Signor Marchese, ma in somma assai minore, per cui anzi Creditore, che debitore restato farebbe il Patrimonio; Nè osta punto l'opposizione, che intorno a quanto avem detto vien fatta dal Signor Marchese, che dal S. C. nel 1644. furono sequestrati i frutti di detta Terra; Imperocchè sebbene in detto tempo si fusse da' Creditori ciò preteso, e con questo anche l'affitto della medesima, il quale fu ordinato a dì 15. Maggio 1645, ad ogni modo così l'affitto, come il sequestro per gl'impedimenti dati da D. Girolamo non furono eseguiti, e solamente a dì 14. Giugno seguì la vendita della Terra sudetta. Per queste ragioni addunque non sappiamo comprendere in qual guisa possasi dal Sign. Marchese rappresentare un credito di quella somma, ch'egli suppone, quando il medesimo, o non è in tutto vero, o non è liquido, e discusso, dovendosi da quello didurre così i frutti percepiti con tanto vantaggio sopra detta Terra da D. Girolamo, come i pagamenti ottenuti dal Monistero di S. Maria della Verità per la consecuzione de' duc. 3000, come sopra abbiam detto; onde fin'at tanto, che non segua la discussione del sudetto Credito, e non si conosca, se per quello rimanga il Signor Marchese in qual somma Creditore, o debitore, non può in conto alcuno per lo detto Credito non ancora discusso, e liquido pretendersi la ritenzione della Terra sudetta, ficcome negli stessi termini rapporta giudicato dal Senato di Mantua *Surd. nella decis. 46. nel fine*, il quale viene seguitato da *Gratian. discept. forens. lib. 4. cap. 334. n. 14.*

Ed è tanto ciò vero, che D. Girolamo di Martino nel tempo della sudetta vendita, conoscendo egli la difficoltà, che incontrar potea nella discussione del detto credito per le due sopradette opposizioni da noi mentovate, e da' Creditori, con formate istanze opposte, e conoscendo altresì, che non poteva liberarsi la sudetta Terra ad Antonio di Andrea, se prima non si fusse il sudetto Credito discusso, secondo il decreto del S. C. *fol. 589. ar.* fece egli il Signor D. Girolamo offerire dal detto di Andrea la pleggiana

B di

di restituire così gli frutti della detta Terra, come anche tutte l'altre summe meno delli duc. 34. m. che si farebbe acclarato il suo credito, ed in questa guisa ottenne la tenuta della sudetta Terra fol. 582.

Per la qual cosa non sappiamo comprendere qual ritenzione possa concedersi al Signor Marchese per un credito non liquido, non discusso, e non acclarato, se in termini più forti di Crediti di dote, ed antefato non liquidi, che non si dia alla moglie la ritenzion delle robe del marito, hanno avvertito concordemente li DD., come può vederli appo' *Amato resol. 39. n. 57. Merlin. controvers. 33. cent. 1. Gizzarell. decis. 44. Egizz. nell' osservat. della decis. 137. del Regg. Capec. lat. al n. 16.*, ove così riferisce essersi dal Colateral Conf. nell'anno 1642. deciso nella Causa di D. Margherita d'Austria Branciforte, e Colonna vedova di D. Federigo Colonna Principe di Butera, alla quale fu dinegata la ritenzione de' beni feudali, ne' quali fu immesso il Contestabile D. Marc' Antonio Colonna, e fu ordinato il termine sopra la liquidazione delle doti, antefato, ed altro preteso da detta Principessa, non ostante, che la medesima fusse stata difesa da que' dotti, e valenti Uomini di quel tempo, come fu il Conf. Gio: Battista Fefesa da que' dotti, e valenti Uomini di quel tempo, come fu il Conf. Gio: Battista Fefesinciero, ed il Reggente Erasmo de Ponte, come apparisce dalla sua *decis. 196.* Nè al caso nostro può applicarsi la decisione riferita dal *Reggente Capecelat. nella decis. 137. tom. 2.* nella causa del Principe d'Ascoli co' suoi Creditori, al qual Principe fu conceduta la ritenzione della Città d'Ascoli per li suoi crediti; Imperciocchè i crediti del detto Principe erano già liquidi per sentenza sopra i medesimi ottenuta (inteso il Curatore) dal supremo Consiglio d'Italia, e solamente la difficoltà si ristigeva intorno alla liquidazione dell'interesse a qual quantità questo ascendesse, ma non già del capitale, il quale già era certo, e liquido, come si legge al *n. 4. dell'allegato luogo di detta decisione, e perciò trattandosi di credito di capitale liquido in substantia, & quantitate, e di credito d'interesse liquido in substantia, benché non liquido in quantitate, come pretendasi da' Creditori, gi' ultimamente dal Principe fu domandata la ritenzione, siccome dal S.C. cum aliqua disparitate votorum, come riferisce Capecelat. nel fine dell'allegato luogo, fu conceduta per la quantità del suo credito da liquidarsi. Ma nel caso nostro i Crediti, che si pretendono dal Signor Marchese, non sono veri, discussi, e liquidi, neque in substantia, neque in quantitate, perchè secondo abbiám detto da i tanti pagamenti seguiti, e dall'eccessiva percezione de' frutti della Terra di Avetrana, restò soddisfatto il Credito di D. Girolamo, ma anche, se nel detto tempo si fusse il di lui credito discusso, farebbe chiaramente conosciuto, ch'egli non rimaneva Creditore, ma debitore del Patrimonio.*

E tanto maggiormente ha luogo quanto abbiám detto nel caso nostro in considerandosi, che, quantunque possa il possessore opporre in virtù de' suoi crediti già liquidi diritto di ritenzione al padrone della cosa, che possiede, o a' di lui eredi, non può certamente opporla a gli altri Creditori, *de Pont. conf. 54. sub n. 4. lib. 2. Marcian. disput. 100. n. 23.* tanto più, quando egli ha saputo, che la roba era affetta agli altri Creditori, siccome per lo patto di ricomperare è nel caso nostro, *de Pont. conf. 25. lib. 2. nam. 14. Marcian. d. disp. 100. n. 1.* ed altri DD. da costoro riferiti: la qual dottrina ha luogo senza dubbio alcuno in caso di concorso di Creditori, com'è al presente, nel quale il Creditore, che possiede la cosa datagli in pegno, o assegnatagli, o vendutagli dal debitore, dee renderla al patrimonio, senza che possa pretendere la ritenzione, così insegnano per la *l. a Divo Pio, §. quod si res de re judic. Cancr. var. resol. 3. p. cap. 17. de sentent. & car. execut. n. 4. 17. Negusant. de pignor. 6. part. membr. 1. n. 23. Molin. de controvers. disp. 538. n. 5. Fontanell. de pact. nupt. tom. 2. claus. 7. Glos. 3. part. 8. per tot.*, ed infiniti altri Dottori, li quali sono allegati per *Francesco Salgado in labyrinth. credit. par. 1. cap. 11. del n. 1.*, il quale insegna largamente questa dottrina; E di vantaggio quando il Signor Marchese fusse in qualche somma creditore del Patrimonio contro ogni nostro credere, e nella discussione così restasse acclarato con decreto del S.C. in tal caso i Creditori ne offeriscono la soddisfazione, onde non può pretendersi ritenzione dal Creditore, semprechè il debitore è pronto di pagare.

E per quanto si appartiene agli altri due crediti per gli pagamenti fatti al Mōte di Tenta, e alla Reggia Corte, quando questi fussero veri, e si doveessero, dovrebbero soddisfare agli Eredi di D. Gerolamo di Martino, i quali per la di cui consecuzione fin dal 1669. si sono indirizzati contro al Patrimonio; Quindi non sapiám comprendere in qual maniera possano questi Crediti dal Signor Marchese rappresentarsi, quando oltre di esse

re stati i medesimi dagli Eredi di D. Girolamo bonificati al Signor Marchese frà la summa di doc. 24. m., ch'egli pagar dovea per lo prezzo della Terra di Avetrana, come dalla relazion de' pagamenti si legge fol. 489. à ter., e 615. à ter. proc. *Creditorum de Romano*, verrebbe il Patrimonio per i mentovati Crediti à soggiacer doppia lite, e dal Signor Marchese, e dagli Eredi di D. Girolamo, i quali, come s'è detto, già si sono indirizzati per la sodisfazione de' medesimi fol. 877., & sequent. vol. 4.

Non appartenendosi addunque al Signor Marchese la ritenzione della Terra di Avetrana per gli pretesi Crediti per quello che abbiamo detto, stimiamo non poterli ne anche dubitare, che non gli si appartenga per le migliorazioni, ch'egli suppone aver fatto, quante volte nel termine compilato non si veggono queste provate, ma semplicemente dal Signor Marchese afferite. Senza che quando le medesime vere fossero, è pienamente dal Signor Marchese provate, non per questo li competerebbe ritenzione alcuna, poiche devonfi queste, ò siano utili, ò necessarie co' i frutti della Terra percepiti compensare siccome doppo *Bal. nel cons. 330. vol. 1. Peregrin. de Fideicom. artic. 50. num. 64. versu aut vero Boer. decis. 42. num. 1.* scrissero *Gratiano discept. forens. cap. 957. num. 30. 35. e 36. tom. 5.*, e ne' termini del Comperatore col patto de' retrovendendo, a cui non devonfi queste rifare *Tesaur. nella decis. 75. al num. 4. la Ruota Rom. nella decis. 307. al num. 20., e 21. nella part. 12. recent. de Luca nell'addiz. al cap. 193. di Graziano al num. 5. del tomo primo, e Rodoverio nell'addizione del cap. 154. del Reg. de Marin. al num. 4.*, ò almeno dovendosi, solamente le migliorazioni necessarie fatte ad perpetuam rei utilitatem giusta la sentenza di *Maria de Iurisdic. parte 1. cap. 34. num. 16. di Cancero part. 1. cap. 13. de emption. num. 61.*, e di altri, egli è certo, che per quelle ne anche si apparterebbe la ritenzione al Signor Marchese.

Imperocche gli allegati DD., che han cōceduto al comperatore col patto di retrovendere la refazione delle migliorazioni fatte sopra la roba comperata han parlato di quelle, le quali se non vi fossero fatte *sine eis res esset peritura, vel deterior factura*, come doppo la chiosa nella *l. Impensu 79. ove Rebuff. nel princip. de Verb. Sig. per lo testo nella l. 1. de impens. in verb. dotal. fact.*, e nella *l. Divortio, §. Impendia solut. matrim.* doppo gli allegati avvertirono *Alesand. nel cons. 162. del lib. 7. Negusant. de pignor. part. 7. membr. 3. num. 14.*, e *Gratian. al num. 36.* del riferito luogo, e non già di quelle che veggonsi fatte per lo fine acciocche il Venditore per lo eccessivo valore di esse non avendo il modo di sodisfarle non eserciti il patto di ricomperare, poiche queste per comune sentimento de' nostri DD. non si devono al Comperatore rifare, come ne' termini del ritratto per le spese fatte dal Comperatore nella roba comperata ad oggetto di escludere il ritraente per l'impotenza di pagar, quelle scrissero concordemente i DD. copiosamente rapportati da *Grazian. al num. 37.* del mentovato luogo. E ne' termini alla nostra Causa somiglianti la *Ruota Romana nell'avvisato luogo al num. 22.*, ove attesta così esserfi giudicato, quindi o le migliorazioni fatte dal Signor Marchese nella Terra di Avetrana essendo eccessive sono da Lui fatte ad oggetto, affinche i Creditori per l'impotenza di sodisfarle non esercitino il patto di ricomperare, ed in questo caso non possono a' medesimi esser quelle di alcun documento, perche non si devono giusta la oppenione degli avvisati DD., ovvero sono le migliorazioni della specie di quelle per le quali, se fatte non si fossero *res esset peritura, & deterior factura*, ed in questo caso nemmeno al medesimo Signor Marchese, per tal cagione competerebbe la ritenzione della Terra sudetta per non essere quelle liquide, bastando a' Creditori offrire la peggioria di rifarle ad ogni ordine del S.C., come in caso consimile scrissero *Mascar. do lib. 2. var. cap. 110. Peregrin. de fideic. art. 50. num. 33. Graziano al num. 41.* del mentovato luogo *ex prædictis colligitur* (dice egli) *non esse retardandam immissionem in possessionem vineæ, de qua agitur non obstante exceptione retentionis meliorationum cum illa non debeant resciri, ut dictum est. Præsertim, quia non sunt liquida, quo casu sufficit cautio de illis rescipiendis. Put. decis. 471. num. 5. lib. 2. Rot. decis. 137. num. 4. part. 2. recent.*, perlocche non dee fi al Venditore impedire per quelle l'esercizio del patto di ricomperare, secondo si giudicò dalla *Ruota Rom. nella decis. 307. part. 12. recent.* in somigliante caso = *Hinc exceptio melioramentorum* (si legge al num. 20. del mentovato luogo) *obesse, nec immissio non retardare potest, quia præfixo termino ad liquidandum Raymundi num. 9. neque in specie, neque in genere probata fuerunt Felin. in cap. cum Causa 8. num. 29. vers. sumptus de sententia, & re judic. Rot. Cor. Burat. decis. 834. num. 10., & in Bononiens. fideicommissi de Rupert. 1. Julij 1847. coram Eminentiss. D. Cardinal.*

dinal. Corvad. 3. posterius verò. E si conferma maggiormente la ragione de' Creditori in considerandosi, che nel termine compilato non s'è per parte del Signor Marchese di queste pretese migliorazioni fatta alcuna pruova perlocche, ò non vi sono, ò se pur vi sono faranno queste di picciolissimo valore, onde strano, e malagevole ei sembra, che per le medesime possa concedergli la ritenzione della Terra di Avetrana ascendente al valore di 120. m., e più ducati, sincome dottamente scrive *Graziano nel cap. 149. al num. 6. del tom. 41.*

Aggiugniamo alle dette cose, che quando anche le pretese migliorazioni vi fossero, il che non crediamo, e fossero di quella specie da noi sopra riferita, della quale devonfi queste al Comperatore rifare, pure non competerebbe per altra ragione al Signor Marchese la ritenzione della Terra di Avetrana, perche, essendo gravissima la questione, e gravamente da' Dottori disputata, se le migliorazioni debbano rifarsi giusta quello, che vagliono nel tempo della ristituzione, o giusta quello, che valevano nel tempo, che furono fatte, per l'effettiva spesa di esse, come può riconoscersi appò *Menoch. de recuper. possess. rem. 15. num. 557. Maceratens. var. res. cap. 23. per tot. Theodor. allegat. 74. num. 6. vers. non autem*, dovrebbe prima dal S. C. dicerli tal questione, e trattanto dovrebbe ordinarli a' Creditori la peggioria di rifar le medesime dopò liquidate in quella somma, che verrebbe dal S. C. d'eterminata, secondo dopò infiniti Dottori ne gli stessi termini individuali scrisse *Michel' Agnolo Gizzio nell'espervaz. della decis. 137. del Regg. Capoc. Latr.*, il quale dopò di avere scritto, che al Comperatore non si appartenga la ritenzione della cosa comperata per le migliorazioni non liquide, com'è nel caso nostro, ma solamente la peggioria da prestarsi dal Venditore, ò da' suoi Creditori, di pagarle in quella somma, per cui faranno liquidate, e al num. 6. soggiugne = *Ac etiam, quia, ddm quastio inter scribentes sit, an meliorationes estimanda sint secundum tempus restitutionis, vel potius secundum tempus factarum expensarum, de qua quastione latè Menoch. d. rem. 15. num. 557. Macerat. var. res. cap. 23. per tot. Consil. Theodor. alleg. 74. num. 6. vers. non autem, & propterea stante tali dubietate admittenda est cautio, ut in terminis concludit idem Macer. cap. 22. num. 10.* E perciò, per qualunque verso si riguardi questa Causa, a qualsivoglia motivo di difesa si rivolga il nostro dottissimo Avversario, sempre sarà certo, ed indubitabile, come noi speriamo avere apertamente dimostrato, che non si appartenga al Signor Marchese d'Oyra per le pretese migliorazioni la ritenzione della Terra di Avetrana, perche o queste non vi sono, come noi sopponiamo, ed in questo caso non entrano i termini di ritenzione, ò se pur vi sono, e debbano al Signor Marchese rifarsi, perche necessarie, e fatte a fine di serbar la roba, ed in questo caso, come abbiam detto, ò non sono liquide, e non può per esse concedersi al Signor Marchese la ritenzione, come dopo gli allegati Dottori scrissero *Duran. decis. 385. n. 4., & decis. 48. part. 7. Merlin. decis. 363. Marescot. lib. 2. var. cap. 112. num. 18. Rot. Rom. p. 5. recent. decis. 360.*, o sono liquide, e non può a' Creditori impedirli l' esercizio del patto di ricomperare, dovendosi solamente a' medesimi ordinar la peggioria di pagarle per quella somma, che farà dal S. C. ordinata, dopo avere stabilito, se le medesime debbano pagarsi giusta il valore presente, ò giusta l'antico, secondo il qual valore n'offeriscono i Creditori la soddisfazione, e per conseguente non può concedersi la ritenzione al Signor Marchese, quante volte i Creditori son pronti di pagare le pretese migliorazioni, sempreche vi siano.

Conoscendo il Signor Marchese quanto vane, e di niun vigore sianole riferite opposizioni, hà per ultimo il di lui dottissimo Avvocato soggiunto in Ruota, quando trattossi la Causa, che al medesimo si appartenga la prelazione, e come possessore della sudetta Terra, e come sottoposta alla sua Foresta; ma quanto debole sia questa sua pretenzione, si conoscerà chiaramente, se il vero voglia confessarsi dal considerare, non esservi alcuna legge o Civile, o Canonica, per cui conceduta venga la prelazione al comperatore col patto di retrovendere, quando il venditore esercitando il patto di ricomperare, vende ad altri la roba; sappiamo bensì essere ad ogn'uno lecito vendere a chi li piace la sua roba *ex regula legis in re mand. Cod. mandati*, nè Perquisità appò del detto Comperatore per ottenere la prelazione può in conto alcuno considerarsi, perche questa diverrebbe di sommo nocumento al venditore, insegnando la sperienza, che tali cose sottoposte alla prelazione altrui, rade volte, o mai si vendono, non essendo da taluno comperate, se questi può dopo brevissimo tempo per la pre-

www.internetculturale.it

prelazione ad altri appartenente di quelle restar privato, come si legge nella *Dicisione* 457. *part. 2. Recent. al n. 1. Neque ab aliquo jure reperitur cautum, quod emptor cum dicto pacto de retrovendendo debeat preferri cessionario retroemere volenti, unde potuit D. Hieronyma venditrix cum dicto pacto cedere hoc jus suum, cui magis volueris ex regula l. in re mandat. Cod. mandat., ed al num. 3. Unde cum in proposito casu nihil reperiat in jure cautum, non videtur, quod propter imaginariam aequitatem sit hic novus laqueus injiciendus rebus privatorum, cum potius aequitas suadet, quod quis sit jurium suorum Moderator, & Arbitrer, d. l. in re mandata, & docet experientia, quod res in quibus competit aliis prelatio, minus venduntur, quando mali non amant stare in suspensio, donec quis declaret, an velit preferri, & emens cum pacto de retrovendendo relevatur ab incomodo dicti pacti, quando regulariter propter dictum pactum, res minus venduntur. Perlocchè i DD. tutti concordemente per questa ragione affermano non doverli concedere la prelazione al Comperatore col patto di ritrovedere, se il venditore, ad altri venda, o ceda la roba a tal patto sottoposta, secondo ha più volte giudicato la Ruota Romana *Dicisione* 502. e 547. *part. 2. recent*; e nella *dicis.* 547. appò *Farinaccio decis. Rot. tom. 4.*, seguitato da *Amat. resolut. 54. part. 2. n. 26.**

Nè è di alcun vigore l'altra opposizione fatta dal Sig. Marchese, che a lui si appartenga eziandio la prelazione come Padrone della Foresta, alla quale stà sottoposta la Terra di Avetrana, imperocchè non hà egli per tal causa questo privilegio, il quale non mai an gli altri antichi Padroni della medesima per lo corso di tanti, e tanti anni praticato, non potendo il medemo addurne di ciò esemplo alcuno; e bella cosa in vero farebbe, che il Signor Marchese, come padrone di uno jus, per cui li spetta da comperatori, e venditori la mettà del prezzo degli erbaggi venduti, divenisse in breve Padrone di moltissime Terre, e Città alla sua Foresta sottoposte; Ma quando mai s'incontrasse in questo caso alcun dubbio, che non sappiamo, pure tal pretenzione non potrebbe presentemente aver luogo; imperocchè dovrebbero primieramente ordinare l'apprezzo della Terra di Avetrana, come sperano i Creditori del Patrimonio, per conoscerli il valore della medesima, e nel caso, in cui questa novellamente si vendesse, potrebbero all'ora al Signor Marchese concedere la prelazione per lo medesimo prezzo, che nell'estinzione della Candela rimanesse al maggior Offeritore. Quindi quante volte non sia l'apprezzo seguito, e non si sia alla vendita proceduto, pajono troppo strani nella nostra Causa i termini di prelazione, posciachè ritornando la Terra sudetta in vigore del patto di ritrovedere a beneficio de' Creditori, possano costoro in lor dominio ritenerla, nè ad altri venderla; ed in questo caso non può in conto alcuno domandarli dal Signor Marchese la prelazione, la quale solamente concedergli si potrebbe, quando le cose da noi sopra dette vere non fussero, nel caso, in cui fusse di già l'apprezzo seguito, e fusse la Terra ad altri venduta, nel qual tempo ci riferbiamo di addurre più diffusamente intorno a questo capo le ragioni de' Creditori. Onde concludiamo, che non essendo li riferiti atti preceduti, non possa trattarsi di prelazione.

Essendosi alla perfine da noi, se non andiamo errati, sufficientemente dimostrato, che si appartenga al patrimonio la facoltà di esercitare per gli *duc. 34. m.* il patto di ricomperare la Terra di Avetrana apposto nel decreto del S. C. nel 1646., allorchè rimase nell'estinzione della candela per lo detto prezzo di *duc. 34. m.* ad Antonio di Andrea, non sappiamo vedere per qual ragione si possa contendere al riferito patrimonio l'esercizio del patto sudetto dal Signor Marchese d'Oyra, se questi sin'ora non hà prodotta alcuna valevole eccezione, per cui oscura, o almen dubia renduta si fusse la ragione del medesimo; Imperocchè per le cose, che sopra allegate abbiamo, stimiamo aver chiaramente fatto conoscere, che il patto sudetto di ricomperare per la clausula *quandocumque* per lo scorrimento degli anni sessanta non si sia prescritto, ed estinto, e che ben possa presentemente da' Creditori del Patrimonio di Avetrana esercitarsi contro al Signor Marchese, ch'è terzo Possessore della medesima Terra per lo stesso prezzo di *duc. 34. m.*, per gli quali nell'anno 1646. nell'estinzione della candela rimase appò di Antonio di Andrea, essendosi a lor beneficio in vigore del patto *de retrovendendo quandocumque* acquistato l'intrinseco augumento del tempo, non ostanti i Crediti, ch' egli il Signor Marchese pretende rappresentare sopra detta Terra, i quali o non sono in tutto veri, o non sono liquidi, e discussi; Onde non possa per quegli ottenere la ritenzione, ch' egli hà domandato, e non ostan-

ostanti eziandio le migliorazioni, che suppone aver fatto, nella mentovata Terra, le quali, perche non si veggono ne gli atti provate, non possono al medesimo alcun giovamento recare, e che finalmente non gli si appartenga la prelazione, ne come possessore della detta Terra, ne per esser ella alla sua foresta sottoposta, essendo dall'altro canto presentemente dalla nostra causa troppo strani i termini di prelazione, la quale quandomai all'avvisato Signor Marchese concedersi dovesse, lo che non crediamo, sarebbe dopo seguito l'apprezzo della Terra sudetta, come sperano i Creditori del Patrimonio di averli dal S. C. ad ordinare per conoscerli il valore della medesima, e dopo d'esser quella rimasta al maggiore offeritore della Candela. Alle quali ragioni con la loro gran' mente guardando i Signori del S. C., ed alle molte altre, che da noi per la nostra debolezza, e per l'angustie della brevità del tempo avuto si son tralasciate, e che supplirà il loro alto intendimento, speriamo fermamente, che col lor decreto abbiano a far ritornare a beneficio di tanti poveri Creditori del patrimonio la Terra di Avetrana, che da tanti, e tanti anni non han potuto de' loro Crediti essere sodisfatti, la quale da così lungo tēpo per prezzo tre, e forse quattro volte minore del giusto valore della medesima stà in mano del Sig. Marchese, ed in tal guisa sottrarre i medesimi dalle gravissime molestie, alle quali per tanto tempo contro al dritto, ed alla ragione anno essi soggiaciuto. Napoli 29. Novembre 1720.

D. Nicolò Gallotti:

non può per questi termini, che non s'abbiano a far ritorno a beneficio di tanti poveri Creditori del patrimonio la Terra di Avetrana, che da tanti, e tanti anni non han potuto de' loro Crediti essere sodisfatti, la quale da così lungo tēpo per prezzo tre, e forse quattro volte minore del giusto valore della medesima stà in mano del Sig. Marchese, ed in tal guisa sottrarre i medesimi dalle gravissime molestie, alle quali per tanto tempo contro al dritto, ed alla ragione anno essi soggiaciuto.

Non può per questi termini, che non s'abbiano a far ritorno a beneficio di tanti poveri Creditori del patrimonio la Terra di Avetrana, che da tanti, e tanti anni non han potuto de' loro Crediti essere sodisfatti, la quale da così lungo tēpo per prezzo tre, e forse quattro volte minore del giusto valore della medesima stà in mano del Sig. Marchese, ed in tal guisa sottrarre i medesimi dalle gravissime molestie, alle quali per tanto tempo contro al dritto, ed alla ragione anno essi soggiaciuto.

Non può per questi termini, che non s'abbiano a far ritorno a beneficio di tanti poveri Creditori del patrimonio la Terra di Avetrana, che da tanti, e tanti anni non han potuto de' loro Crediti essere sodisfatti, la quale da così lungo tēpo per prezzo tre, e forse quattro volte minore del giusto valore della medesima stà in mano del Sig. Marchese, ed in tal guisa sottrarre i medesimi dalle gravissime molestie, alle quali per tanto tempo contro al dritto, ed alla ragione anno essi soggiaciuto.

NOTA

A. P. R. O.

Dr. Credito del Fascismo
dell'Alta Italia
A. P. R. O.

CONTRO

Alfonsino Zignone
della

dei dischi della...

COMUNICAZIONE

Il Direttore
della...

In nome di Dio
Appio...

www.internetculturale.it

NOTA

A' P R O'

De' Creditori del Patrimonio
dell'Illustre Principe di
Avetrana.

CONTRO

All'Illustre Signor Marchese
d'Oyra.

Da dicensi a due Ruote.


COMMESSARIO

Il Dignissimo Consigliere Signor
D. Gio: Antonio Salsedo.

In Banca di Napoli
Appo lo Serivano Cocozza.



ALL GIUR 40 002 / 3



www.internetculturale.it

NOTA

A' P R O'

De' Creditori del Patrimonio
dell' Illustre Principe di
Avetrana.

CONTRO

All' Illustre Signor Marchese
d' Oyra.

Da dicerfi a due Ruote.

COMMESSARIO

Il Degnissimo Consigliere Signor
D. Gio: Antonio Salsedo.

In Banca di Napoli
Appo lo Scrivano Cocozza.



1456

